



R.G. 1680/2019

Cron. 8378/2019

Rep.

Tribunale Ordinario di Treviso

Il giorno 23/04/2019 riunito in Camera di consiglio nelle persone di:

Dot. RONZAN, DANIELA

presidente

FESCI, ALESSANDRA

giudice

CIVIERO GIULIA

ha pronunciato il seguente

DECRETO:

ritenuto che i coniugi



Matrimonio celebrato il



si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale in data 18/04/2019

che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;

V.° il parere favorevole del P. M.

V.° l'art. 711 c.p.c.

OMOLOGA

La separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;

ORDINA

che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r 3-11-2000 n 396 ordinamento dello stato civile all'ufficiale dello stato civile del comune di ODERZO

(Atto n° 77 P 2 serie C anno 2006)

Così deciso in camera di consiglio il 23/04/2019

Il Cancelliere (B3)
dot.ssa Angela Granillo

Il Presidente



Del presente verbale viene data lettura ai coniugi. Essendo stato il verbale redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, DM 44/2011, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 cod. proc. civ. che il coniuge è impossibilitato a sottoscrivere.

Indi il Presidente sente i coniugi congiuntamente, esperisce tentativo di conciliazione che dà esito negativo e dà atto che essi, nel riportarsi alle condizioni di separazione indicate in ricorso, chiedono l'omologazione.

Il Presidente, visto l'art. 337 octies c.c., ritenuto che le condizioni concordate appaiono rispondenti al preminente interesse delle figlie minorenni, preso atto dell'assenso delle parti sul punto, ritenuto manifestamente superfluo l'incombente, dispone non procedersi all'ascolto delle minori.

Visto il parere del Pubblico Ministero si riserva di riferire al Collegio per l'emissione del decreto di omologa.

Il Presidente

dott.ssa Giulia Civiero

Avvocato Dario Caldato
Via A. Diaz n. 26
31100 Treviso
Tel. 0422/541530 - Fax 0422/582723

AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO

RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Caldato di Treviso, codice fiscale CLD DRA 68C04 L407E (fax 0422/582723, e-mail: dariocaldato@pec.ordineavvocatitrevise.it) presso il cui studio in Via A. Diaz n. 26 eleggono domicilio, come da mandato in calce al presente atto

ESPONGONO

- in data [REDACTED] i ricorrenti contraevano matrimonio in [REDACTED]
 - il matrimonio veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Oderzo nell'anno 2006, numero 77, parte 2 S. C (cfr. doc. 1);
 - i ricorrenti stabilivano, da ultimo, la loro casa coniugale e la rispettiva residenza in Chiarano (TV) - Via Cella n. 13 -, come evincesi dai certificati di residenza e di stato famiglia che pur si producono (docc. 2-3), presso un'unità immobiliare della quale risulta essere nudo proprietario il Signor [REDACTED]
 - dalla loro unione nascevano, rispettivamente, in data [REDACTED] [REDACTED] (cfr. docc. 2-3);
 - la vita coniugale dei Signori [REDACTED] ha avuto uno svolgimento sereno per un lungo periodo, ma, purtroppo, ora sono sopraggiunti tra loro seri ed insuperabili [REDACTED] incompatibilità tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro [REDACTED] in comune;
 - i ricorrenti, pertanto, [REDACTED] convivere ad una separazione consensuale alle condizioni [REDACTED]
- tutto ciò premesso, i Signori [REDACTED] *ut supra* rappresentati e difesi

CHIEDONO

che, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 711 c.p.c. e previo espletamento dei rituali incumbenti, venga omologata la separazione dei coniugi alle seguenti:

CONDIZIONI

- 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
- 2) la casa coniugale, sita in Chiarano (TV) - Via Cella n. 13 -, risultando comodamente divisibile in due distinte unità immobiliari ubicate, rispettivamente, al piano terra ed al piano primo, ciascuna dotata di autonomo ingresso, una volta eseguiti gli opportuni interventi di adeguamento e divisione, verrà assegnata, quanto al piano terra, al [REDACTED] quanto al piano primo alla [REDACTED] previa divisione tra i coniugi degli arredi e corredi esistenti;
- 4) le figlie [REDACTED] verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
- 5) le figlie trascorreranno pari tempo con entrambi i genitori, restando affidate, alternativamente, una settimana con l'uno ed una settimana con l'altro, salve le disposizioni relative al periodo feriale;
- 6) ciascun genitore, in considerazione del fatto che i figli trascorreranno pari tempo con il padre e con la madre, concorrerà alle spese ordinarie di mantenimento delle figlie provvedendovi direttamente durante il periodo di permanenza presso di sé delle minori;
- 7) ognuno dei ricorrenti potrà tenere con sé le figlie per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi durante il periodo estivo; nel periodo natalizio un anno potrà [REDACTED] dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 [REDACTED] in modo che le stesse possano trascorrere i giorni [REDACTED] ad anni alterni, con uno dei genitori. Le figlie [REDACTED] con ciascuno dei genitori tre giorni durante le [REDACTED] comprendenti, ad anni alterni, il [REDACTED] giorni di Pasqua [REDACTED]

CHIEDONO

che, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 711 c.p.c. e previo espletamento dei rituali incombenti, venga omologata la separazione dei coniugi alle seguenti:

CONDIZIONI

- 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproca rispetto;
- 2) la casa coniugale, sita in Chiarano (TV) - Via Cella n. 13 -, risultando comodamente divisibile in due distinte unità immobiliari ubicate, rispettivamente, al piano terra ed al piano primo, ciascuna dotata di autonomo ingresso, una volta eseguiti gli opportuni interventi di adeguamento e divisione, verrà assegnata, quanto al piano terra, al [REDACTED] quanto al piano primo alla [REDACTED] previa divisione tra i coniugi degli arredi e corredi esistenti;
- 4) le figlie [REDACTED] verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
- 5) le figlie trascorreranno pari tempo con entrambi i genitori, restando affidate, alternativamente, una settimana con l'uno ed una settimana con l'altro, salve le disposizioni relative al periodo feriale;
- 6) ciascun genitore, in considerazione del fatto che i figli trascorreranno pari tempo con il padre e con la madre, concorrerà alle spese ordinarie di mantenimento delle figlie provvedendovi direttamente durante il periodo di permanenza presso di sé delle minori;
- 7) ognuno dei ricorrenti potrà tenere con sé le figlie per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi durante il periodo estivo; nel periodo natalizio un anno paterno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio in modo che le stesse possano trascorrere i giorni di vacanza ad anni alterni, con uno dei genitori. Le figlie potranno essere con ciascuno dei genitori tre giorni durante le festività incombenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua.

Avvocato Dario Caldato

8) le spese straordinarie per le figlie [redacted] [redacted] saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuna e dovranno essere previamente concordate; per l'individuazione di tali spese i coniugi si richiamano al protocollo del Tribunale di Treviso che dichiarano di aver ricevuto in copia;

9) i Signori [redacted] sono economicamente indipendenti, di talchè alcuna somma verrà reciprocamente corrisposta a titolo di mantenimento ovvero ad altro diverso titolo riconducibile al rapporto matrimoniale fin tanto che perdurerà l'attuale loro occupazione;

10) i ricorrenti resteranno proprietari delle autoverture agli stessi intestate;

11) i coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di iscrivere le figlie minori sul proprio passaporto o su altro valido documento

Si dimettono:

1) estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio;


2) certificato contestuale di residenza e di stato famiglia del Signor [redacted]

3) certificato contestuale di residenza e di stato famiglia della Signora [redacted]

4) copia della Certificazione Unica 2016, 2017 e 2018 dei ricorrenti.

Treviso, li 14 febbraio 2019

[redacted]
Avv. Dario Caldato






COMUNE DI CHIARANO

Certificato di Residenza

L'ufficiale di anagrafe

A norma dell'art. 33 del D.P.R. 30/5/1989, N.223;
Visti i dati registrati dal COMUNE DI CHIARANO

Certifica che nell'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE



Risulta iscritto all'indirizzo:
Via CELLA N. 13
Comune CHIARANO (TV).

Data 11/10/2023



Marcom Sonia
L'ufficiale di anagrafe del COMUNE DI CHIARANO
MARCOM SONIA

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE O'UFFICIO

Rilasciato in esenzione da imposta di bollo per uso:
SCAMBIO DI ATTI E DOCUMENTI FRA PP.AA. - art. 16, tabella allegato B) DPR 642/1972

Esente anche da diritti di segreteria:
SCAMBIO DI ATTI E DOCUMENTI FRA PP.AA. - art. 16, tabella allegato B) DPR 642/1972

Annotazioni del Comune di CHIARANO al quale è stata richiesta l'emissione del
certificato

E.I. 417 22

